



Comune di STRAMBINO

SCHEDA INFORMATIVA

SISTEMA: SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

ALTRE ATTIVITÀ

Descrizione

La legge regionale 38/2006 prevede una serie di attività di somministrazione che anche l'allegato A del Decreto Legislativo – pure se non esaustivo come la disposizione regionale – definisce "Altre attività di somministrazione". Le attività sono quelle effettuate:

- a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
- e) al domicilio del consumatore;
- f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
- h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture simili di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
- i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
- j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
- k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Riferimenti normativi principali:

- Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38
- Legge 241/90 e s.m.i.
- D.L.vo 222/2016

Regime amministrativo: SCIA.

Sono soggette a SCIA, a SCIA unica o a SCIA condizionata (secondo l'attività posta in essere):

l'avvio dell'attività,
il trasferimento di sede in alcuni casi,
l'ampliamento di superficie in alcuni casi,
il subingresso.



Regime amministrativo: Comunicazione.

Sono soggette a Comunicazione:

la sospensione temporanea dell'attività,
la cessazione dell'attività.

Modelli disponibili.

1 – Il modello unificato regionale di domanda per le zone tutelate relativo a:
apertura;

trasferimento di sede in zone tutelate e da zona non tutelata a zona tutelata;
ampliamento di superficie di vendita;

2 – Il modello unificato regionale di SCIA unica o condizionata per le zone non tutelate relativo a:
apertura;

trasferimento di sede in zone non tutelate e da zona tutelata a zona non tutelata;
ampliamento di superficie di vendita;

3 – Il modello unificato regionale di comunicazione relativo a:
sospensione temporanea dell'attività;

cessazione dell'attività.

4 – Il modello unificato regionale di SCIA unica temporanea.

Allegati.

Gli allegati alla modulistica univoca regionale sono puntualmente richiamati all'interno di modello stesso.

Termine e scadenza.

Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.

Quando la tabella indica la SCIA unica si applica l'art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della L. n. 241 del 1990: se l'attività oggetto di SCIA è condizionata da autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

Chi può presentare la richiesta

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.



Comune di STRAMBINO

A che cosa devo fare attenzione?

Il modello – secondo la fattispecie prescelta – deve essere compilato in ogni sua parte. In carenza di completezza formale la SCIA viene dichiarata irricevibile.

Ogni Istanza o SCIA deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente.

Le istruzioni regionali sulla modulistica univoca, sono reperibili sul portale SUAP del Comune di Strambino.